

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1967

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo
per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Il crescente sviluppo della tradizionale attività triestina nel settore delle riparazioni navali, tenuto anche conto dell'ulteriore eccezionale incremento connesso alla realizzazione del grande oleodotto transalpino (di ormai imminente costruzione) Trieste-Monaco-Igolstadt, giustifica pienamente l'iniziativa di dotare il porto di Trieste di un grande bacino di carenaggio.

A Trieste esistono altri tre bacini di carenaggio, di minori dimensioni, tutti gestiti dall'Arsenale Triestino e collegati alla tradizione del lavoro di riparazione navale. Il bacino n. 1 (lunghezza 141 metri × larghezza 17,75 × altezza 6,15) può ospitare navi tipo Liberty da 7.200 t.s.l.; il bacino n. 2 (lunghezza 115 metri × larghezza 15,50 × altezza 5,10) può ospitare navi fino a 4.500 t.s.l.; bacino n. 3 (lunghezza 206 metri

× larghezza 29,23 × altezza 9,78) può ospitare navi passeggeri tipo C. Colombo di 29.200 t.s.l.

Con l'entrata in funzione dell'oleodotto è evidente che questa dotazione di piccoli bacini, va integrata (e coordinata anche nella ubicazione) con la costruzione di un grande bacino di carenaggio capace di ospitare le unità da trasporto specializzato, oggi di dimensioni persino superiori alle 150.000 t.s.l., che dal 1967 affluiranno al terminale dell'oleodotto Trieste-Baviera.

Il Comune, l'Amministrazione provinciale, la Camera di commercio industria e agricoltura, la Cassa di risparmio di Trieste; l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) hanno costituito un Consorzio (al quale possono partecipare altri enti pubblici) per la realizzazione di questa importante opera che comporta una spesa prevista, approssimativamente, in lire 10 miliardi.

È noto che, anche di recente, lo Stato è intervenuto, mediante la concessione di contributi a favore dei Consorzi all'uopo costituiti, nella costruzione di opere di tal genere che richiedano un onere finanziario che supera, ovviamente, le possibilità degli enti

locali interessati (si ricordano le leggi 22 agosto 1951, n. 961, e 22 aprile 1954, n. 168, per il bacino di carenaggio di Napoli; 17 maggio 1962, n. 578, per il bacino di carenaggio di Palermo e, da ultimo, la legge 14 febbraio 1963, n. 143, per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno 8 miliardi, La Spezia 2 miliardi, Taranto 1 miliardo).

Il presente disegno di legge è appunto inteso a consentire, sulla base degli stessi criteri sinora seguiti, la concessione, a favore del « Consorzio per il bacino di carenaggio di Trieste », di un contributo di 8 miliardi, in misura, cioè, pari all'80 per cento della spesa (articolo 1, primo comma).

Col secondo comma dell'articolo 1 viene stabilito che le modalità di erogazione del contributo saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

L'articolo 2 prevede lo stanziamento della somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, negli anni finanziari 1967 e successivi e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di Trieste un contributo per la costruzione di un bacino fisso di carenaggio, con annesso impianto di degasificazione delle navi, nel porto di Trieste. Il contributo non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e, comunque, l'importo di lire 8 miliardi.

Le modalità di erogazione del contributo previsto dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

La somma di lire 8 miliardi di cui all'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967, di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 2 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1969-1970 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.